

Modalità di selezione dei soggetti attuatori e della relativa offerta, modalità di pubblicizzazione alle persone delle opportunità connesse all'auto impiego e modalità di fruizione delle azioni formative di accompagnamento alle azioni di re-impiego anno 2011 della Regione Emilia-Romagna nell'ambito dell'Azione di sistema "Welfare to work" 2009/2011 (Deliberazione della Giunta regionale n. 826/2011) - Modalità di finanziamento e controllo.

1. MODALITÀ DI SELEZIONE DELL'OFFERTA E DI FRUIZIONE

1.1 Azioni formative ad accesso individuale per i lavoratori assunti o per i quali un'impresa ha manifestato un interesse all'assunzione.

L'Amministrazione regionale attiverà le necessarie procedure per implementare un Catalogo regionale dell'offerta a qualifica che sarà reso disponibile alle Amministrazioni Provinciali e sarà dalla Regione periodicamente aggiornato.

Le Amministrazioni Provinciali procederanno alla richiesta di impegno rivolta ai soggetti gestori, ricompresi nel Catalogo regionale dell'offerta a qualifica ad erogare i percorsi ad accesso individuale ai destinatari indicati nella parte I dell'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 826/2011 con l'indicazione delle sedi e qualifiche di riferimento.

Tenuto conto di quanto previsto dalla stessa DGR 826/2011 la possibilità di erogare i percorsi a qualifica è subordinata all'impegno ad erogare anche i percorsi di inserimento al e sul lavoro e di tutoraggio.

Pertanto i soggetti gestori si devono impegnare, contestualmente, a rendere disponibile, per ciascuna delle aree professionali collegate alle qualifiche di riferimento dei percorsi a qualifica, percorsi di inserimento al e sul lavoro e di tutoraggio.

Le Amministrazioni Provinciali provvederanno ad informare i potenziali destinatari - oggetto di assunzione o di promessa di assunzione da parte delle aziende che hanno presentato le domande di contributo ritenute ammissibili dalle Province di riferimento con la procedura prevista nella parte III dell'Allegato 1 della DGR n. 826/2011 ai fini di un rapido avvio delle azioni formative di accompagnamento - delle opportunità formative a cui possono accedere.

Il destinatario dovrà richiedere di accedere all'opportunità formativa entro 15 giorni dalla comunicazione provinciale, pena l'impossibilità di beneficiarne. I destinatari potranno scegliere,

supportati dagli operatori delle Amministrazioni, tra le diverse opportunità ed in particolare percorsi a qualifica e/o percorsi di inserimento al e sul lavoro e di tutoraggio.

Le Amministrazioni Provinciali potranno valutare l'opportunità, tenuto conto delle particolari caratteristiche dei soggetti in condizione di grave disagio, di indirizzare tali destinatari alla sola offerta dei soggetti gestori accreditati per le utenze speciali.

Individuata la tipologia sarà la persona a scegliere il soggetto gestore presso il quale fruire della formazione.

Le persone che opteranno per un percorso a qualifica saranno informate dalle Amministrazioni provinciali della possibilità di richiedere anche il Servizio di certificazione delle competenze acquisite.

Sarà inoltre cura delle Amministrazioni acquisire, per ciascun destinatario che intenda fruire di un percorso formativo, il "Patto di servizio" con i Servizi per l'impiego, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 810/2003 e successive modifiche, prima dell'assunzione a tempo indeterminato oggetto della domanda di contributo.

Il soggetto gestore dovrà prendere in carico la persona, verificare se la tipologia richiesta è adeguata o deve essere completata e integrata e definire la durata dei singoli interventi nei limiti stabiliti nella parte IV dell'allegato 1 della DGR n. 826/2011.

Per i percorsi di inserimento al e sul lavoro e di tutoraggio i soggetti gestori, dopo la presa in carico delle persone, dovranno inviare alle Amministrazioni provinciali, per la validazione da parte dei Nuclei di cui alla parte III dell'Allegato 1 della DGR n. 826/2011, la scheda di dettaglio del percorso che tenga conto delle caratteristiche del destinatario e che definisca se, in ragione dei bisogni formativi dei destinatari, i suddetti percorsi devono o meno essere fruiti in integrazione con i percorsi a qualifica. Al termine dovranno restituire gli esiti del percorso. La scheda di dettaglio del percorso e la scheda per la restituzione degli esiti sarà resa disponibile dalle Amministrazioni provinciali.

I percorsi a qualifica dovranno essere avviati dal soggetto gestore entro 30 giorni dalla richiesta di accesso presentata dall'interessato e nel caso in cui siano destinati a persone con la sola promessa di assunzione comunque tassativamente entro il 31/12/2011.

I percorsi di inserimento al e sul lavoro e di tutoraggio dovranno essere avviati dal soggetto gestore entro 15 giorni dalla

richiesta di accesso presentata dall'interessato e nel caso in cui siano destinati a persone con la sola promessa di assunzione comunque tassativamente entro il 31/12/2011.

1.2 Azioni di avviamento all'auto impiego: offerta e modalità di fruizione

Le Province emaneranno gli Inviti rivolti ai destinatari indicati nella Parte I dell'Allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 826/2011 intenzionati ad avviare un'impresa o a intraprendere un'attività autonoma ai fini della presentazione delle domande di partecipazione ai percorsi di avviamento all'auto impiego. Il termine per la presentazione delle suddette domande è fissato entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'Invito da parte della Provincia di residenza dei destinatari.

Ai fini di un rapido avvio dei percorsi per l'auto impiego le Province effettueranno l'istruttoria di ammissibilità mediante gli appositi Nuclei al ricevimento di ciascuna domanda.

Le domande che saranno state ritenute ammissibili saranno ordinate in base alla data di arrivo e nel caso di più domande pervenute con la stessa data di arrivo saranno applicati i medesimi criteri di priorità previsti per le domande di contributo (Parte III Allegato 1 DGR n. 826/2011), con esclusione del criterio n. 1 in quanto non applicabile alla fattispecie di domande.

La Regione provvederà con proprio Avviso alla selezione dei soggetti attuatori e delle relative azioni per l'auto impiego ad accesso individuale e a rendere disponibile tale offerta alle Amministrazioni Provinciali.

Le Amministrazioni Provinciali, ad avvenuta individuazione dei destinatari e nel limite del tetto di spesa per le azioni formative stabilito dalla Regione per ciascuna Provincia, provvederanno ad informarli delle opportunità di accedere alle azioni per l'auto impiego, specificando contestualmente le modalità di accesso a tali attività, che il destinatario deve richiedere entro 15 giorni dalla comunicazione provinciale, pena l'impossibilità di beneficiarne.

I destinatari potranno scegliere l'offerta, e pertanto il soggetto gestore presso il quale fruire della formazione.

Le Amministrazioni Provinciali potranno valutare l'opportunità, tenuto conto delle particolari caratteristiche dei soggetti in condizione di grave disagio, di indirizzare tali destinatari alla sola offerta dei soggetti gestori accreditati per le utenze speciali.

I percorsi di avviamento all'auto impiego dovranno essere avviati dal soggetto gestore entro 15 giorni dalla richiesta di accesso

presentata dall'interessato e comunque tassativamente entro il 31/12/2011.

2. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E CONTROLLO

Le Province attribuiranno gli assegni formativi ai destinatari e li trasmetteranno ai soggetti attuatori fino alla concorrenza del tetto di spesa stabilito dalla Regione per ciascuna Provincia nella parte IV dell'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 826/2011.

Il destinatario maturerà il diritto all'erogazione dell'assegno formativo al raggiungimento del 70% della frequenza al percorso, documentata come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 105/2010 e successiva modifica.

Il mancato rispetto del requisito sopra esposto causerà la revoca dell'assegno formativo con relativa impossibilità di liquidazione al Soggetto attuatore.

La liquidazione degli assegni formativi sarà effettuata dalle Province ai Soggetti attuatori in nome e per conto dei destinatari.

Le Province effettueranno i controlli di competenza sulla regolarità della frequenza e sullo svolgimento dei percorsi formativi e inoltreranno alla Regione Emilia-Romagna le comunicazioni finalizzate all'erogazione ai destinatari dei sostegni al reddito e all'auto impiego da parte dell'INPS secondo quanto previsto dalla DGR n. 826/2011.

Con la DGR n. 826/2011 - parte IV Allegato 1 - il termine ultimo per l'invio alla Regione della prima comunicazione che individua i nominativi dei destinatari a cui erogare il sostegno al reddito e il sostegno all'auto impiego è stato fissato al **12/12/2011**.